Considerando che la qualità minima, cui devono corrispondere il grano tenero o la segala per essere considerati come adatti al consumo umano, deve essere fissata su base comunitaria per tutti gli Stati membri ;

Considerando che la qualità minima dev'essere fissata per un cereale di qualità sana, leale e mercantile e prendere in considerazione almeno gli elementi relativi al peso specifico, all'umidità, alla percentuale in altri cereali e in impurità diverse, ed ai grani germinati ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1964/65, la qualità minima, cui devono corrispondere il grano tenero o la segala per essere considerati come adatti al consumo umano, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 18/64/CEE, è fissata come segue, per un cereale di qualità sana, leale, mercantile e priva di odore :

Caratteristiche	Grano	Segala
a) Peso specifico minimo	70 kg	66 kg
b) Percentuale massima d'umidità	19 %	19 %
c) Percentuale in altri cereali, in impurità diverse e in grani germinati, al massimo	12 %	12 %

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 129/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1964

che fissa il volume del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno, nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

Visto il regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2),

Visto il regolamento n. 18/64/CEE relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali (3) ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Considerando che, per rendere possibile il finanziamento dei cereali indigeni che si trovano ammassati l'ultimo giorno della campagna di commercializzazione, nel quadro di un'azione volta ad evitare un'azione obbligatoria, è opportuno valutare il consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno ;

Considerando che le statistiche relative alle campagne 1961/62 e 1962/63, ultime conosciute, sono rappresentative a sufficienza per valutare il volume di questo consumo ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 595/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il volume del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno è fissato nelle cifre appresso indicate :

(in 1.000 tonnellate)

Cereali	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo
Grano tenero	3.747	5.107	5.004	1.381	1.061	29
Grano duro	—	505	1.520	—	—	—
Segala	1.483	25	73	327	2	5
Orzo	2.133	727	230	403	408	—
Granturco	—	625	749	—	—	—

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 130/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1964

che modifica i regolamenti nn. 77 e 96/64/CEE per quanto riguarda le parti di volatili da cortile

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 6 primo periodo, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 77 della Commissione, relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a 185 grammi e per le parti di volatili da cortile macellati (2), da ultimo modificato dal regolamento n. 94/64/CEE (3), prevede prelievi speciali per i petti e le cosce e per le parti di questi prodotti da un lato nonché per tutte le altre parti di volatili da cortile ;

Considerando che, tenuto conto dei diversi rapporti di valore, non è giusto che tutte le parti di volatili da cortile, eccettuati i petti, le cosce ed i pezzi di petti e cosce siano soggette agli stessi prelievi ; che è opportuno perciò applicare prelievi particolari a :

— dorsi e colli e

— parti di modico valore ;

Considerando che la presentazione commerciale di carcasse di pollame chiuse in due o quattro tagli è oggetto di una crescente corrente di scambi e che è quindi necessario specificare a quale regime di prelievi essa dev'essere sottoposta ; che le metà ed i quarti di carcassa, essendo parte di carcasse intere, possono essere soggetti ai prelievi previsti per ogni specie di volatili macellati ;

Considerando che, la suddevisione prevista per il calcolo dei prelievi applicabili alle parti di volatili dovendo essere adottata anche per i prezzi limite applicabili a detti prodotti, è opportuno modificare, di conseguenza, per i mesi di agosto e settembre 1964, il regolamento n. 96/64/CEE della Commissione, del 24 luglio 1964, che adatta e fissa i prezzi limite per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati, e fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati (4) ;

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.
(2) GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1881/62.
(3) GU n. 122 del 29. 7. 1964, pag. 2033/64.

(4) GU n. 122 del 29. 7. 1964, pag. 2040/64.